



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 24/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 15 febbraio 2011, n. 25

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Cava di sabbie calcarenitiche e di calcare in loc. Albanesi - Comune di Brindisi - Fg. 129, p.lle 430, 431, 432, 451 -
Proponente: IGS Industrial Global Service S.r.l. -

L'anno 2011 addì 15 del mese di Febbraio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota datata 26.07.2010, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 11497 del 02.09.2010 la sig.ra Nannavecchia Margherita, in qualità di amministratore unico della IGS Industrial Global Service S.r.l., con sede legale in Brindisi - C.da Albanesi, c.p. 48 - richiedeva la proroga del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 411 del 30.08.2007 relativamente al progetto di ampliamento e successivo ripristino di cava di sabbie calcarenitiche e di calcare in terreni siti in agro di Brindisi, in loc. Albanesi, censiti in catasto al Fg. 129, p.lle 430, 431, 432, 451.

Con la predetta istanza il proponente specificava di non aver dato inizio ai lavori in quanto sprovvisto della relativa Autorizzazione Paesaggistica, in corso di definizione presso il Servizio Urbanistica della Regione Puglia;

- con nota prot. n. 13714 del 29.10.2010, al fine di consentire al Servizio Ecologia di adempiere a quanto richiesto si invitava il proponente a trasmettere una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato, attestante che nulla è cambiato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area d'intervento e che lo stato dei luoghi interessati dall'attività estrattiva oggetto della determina e le aree confinanti non sono nel frattempo mutati, quindi conformi al progetto a suo tempo depositato;

- con nota acquisita al prot. n. 799 dell'01.02.2011 il proponente riscontrava la predetta nota del Servizio Ecologia e trasmetteva la Perizia Giurata del tecnico abilitato, nei termini e con le modalità richieste, resa presso il Tribunale di Taranto - Sez. Dist. di Martina Franca - Cron. n. 727/2010 -;

3 Tutto ciò premesso, tenuto conto che il professionista incaricato attesta la conformità dei luoghi interessati dal progetto di cui sopra così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta

di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di poter prorogare, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i., i termini di efficacia del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con la D.D. n. 411 del 30.08.2007 per ulteriori tre anni, con il rispetto delle prescrizioni già contenute nel predetto provvedimento e di seguito riportate:

- che si acquisisca l'autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale (art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio), ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.01 dell'allegato 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T. in quanto l'area ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo C;
- che si acquisisca l'autorizzazione da parte del competente Ispettorato Provinciale all'Agricoltura per l'espianto degli alberi di ulivo presente nell'area di futuro ampliamento.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di prorogare, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 411 del 30.08.2007 relativamente al progetto di ampliamento e successivo ripristino di cava di sabbie calcarenitiche e di calcare in terreni siti in agro di Brindisi, in loc. Albanesi, censiti in catasto al Fg. 129, p.lle 430, 431, 432, 451, proposto dalla sig.ra Nannavecchia Margherita, in qualità di amministratore unico della IGS Industrial Global Service S.r.l., con sede legale in Brindisi - C.da Albanesi, c.p. 48 - per un periodo di ulteriori tre anni a far data dalla scadenza precedentemente fissata con la notifica della D.D. n. 411/2007;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, nonché al Servizio Attività Estrattive Regionale, a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente
Istruttore P.O. VIA dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
